



# Comune di Lonigo

Provincia di Vicenza

## Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche

**L. R. 10/01**

### *Piano e Regolamento*

Approvato con delibera del Commissario Straordinario, adottata  
con i poteri del C.C. n. 32 del 10 febbraio 2010

# PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n.10 del 06 aprile 2001 e del relativo Regolamento attuativo, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione
  - *Individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere;*
  - *Individuazione di nuove aree da destinare a postegi;*
  - *Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati.*
2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

## **Parte 1**

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

Art.1. I mercati esistenti sono i seguenti:

- a) Mercato maggiore che si svolge ogni lunedì con posteggi in concessione nelle aree di: Via Rossi, Via Cappelletto, Via Roma, P.zza Matteotti, Laterale Nord teatro (per tale intendendosi il tratto di collegamento tra Via Q. Rossi e P.zza Matteotti), Via Garibaldi, Via del Mercato, P.zza Municipio (per tale intendendosi l'area antistante Palazzo Pisani), P.zza XX Settembre, Via Ognibene ed il viale centrale dell'Ippodromo comunale (compreso tra Via Roma e la rotonda centrale dello stesso Parco Ippodromo).
- b) Nel Comune sono presenti posteggi isolati a merceologie specifiche (Piazze morte) (si veda l'art.4).

## **Parte 2**

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.

Art.1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell'allegato Regolamento all'art. 34.

## **Parte 3**

Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

# **REGOLAMENTO**

## **CAPITOLO I – MERCATO SETTIMANALE**

### **Art. 1 - Tipologia del mercato**

1. Il mercato periodico è un mercato maggiore settimanale.

### **Art. 2 - Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato**

1. Mercato maggiore che si svolge ogni lunedì con posteggi in concessione nelle aree di: Via Rossi, Via Cappelletto, Via Roma, P.zza Matteotti, Laterale Nord teatro (per tale intendendosi il tratto di collegamento tra Via Q. Rossi e P.zza Matteotti), Via Garibaldi, Via del Mercato, P.zza Municipio (per tale intendendosi l'area antistante Palazzo Pisani), P.zza XX Settembre, Via Ognibene ed il viale centrale dell'Ippodromo comunale (compreso tra Via Roma e la rotonda centrale dello stesso Parco Ippodromo).

### **Art. 3 - Giornate e orari di svolgimento**

1. Il mercato maggiore settimanale ha luogo nel giorno di lunedì dalle ore 8,00 con inizio delle operazioni di vendita, fino alle ore 13,00.
2. Qualora la giornata di mercato e le giornate di attività nei posteggi isolati vengano a coincidere con un giorno festivo, le suddette attività potranno essere anticipate, posticipate o effettuate nella medesima giornata festiva, come previsto dal calendario di cui all'art. 8 c.3 della L.R. n. 10/01.
3. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n.228 del 18/05/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

4. I concessionari di posteggio entro le ore 7,45 devono avere occupata l'area con il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
5. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
6. Entro le ore 13,30 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possano avere inizio le operazioni di pulizia dell'area interessata, con il conseguente ripristino dell'uso della stessa.
7. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
8. In applicazione all'art. 28 comma 12 del D. Lgs. 114/98, il Sindaco può, con proprio provvedimento, fissare nuovi orari per lo svolgimento delle attività di mercato, sentite le Associazioni di categoria.

#### **Art. 4 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato**

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

##### 1. Mercato Maggiore settimanale:

- a) ubicazione: Via Rossi, Via Cappelletto, Via Roma, P.zza Matteotti, Laterale Nord teatro (per tale intendendosi il tratto di collegamento tra Via Q. Rossi e P.zza Matteotti), Via Garibaldi, Via del Mercato, P.zza Municipio (per tale intendendosi l'area antistante Palazzo Pisani), P.zza XX Settembre, Via Ognibene ed il viale centrale dell'Ippodromo comunale (compreso tra Via Roma e la rotonda centrale dello stesso Parco Ippodromo).
- b) Superficie complessiva del mercato circa mq. 20.000,00
- c) superficie complessiva dei posteggi circa mq. 7.700,00
- d) totale posteggi a carattere annuale n. 177, di cui:
  - n. 17 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare (vedere planimetria);
  - n. 145 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore extralimentare (vedere planimetria);

- n. 15 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto Legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
- 2. Tipologia delle strutture: trattasi di posteggi su area scoperta.
- 3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
  - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali e stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
  - c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- 5. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.
- 6. Posteggi isolati a merceologie specifiche (piazze morte):
  - a) Via della Repubblica, piazzale adiacente alla struttura del Bocciodromo comunale;
  - b) Vai Marconi, parcheggio ex pesa pubblica antistante al cimitero della frazione di Madonna di Lonigo.

<b>Art. 5 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli</b>
---

- 1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale è effettuata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato o a parità di condizione si farà riferimento alla maggiore anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o alla data di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n.228 del 2001.
- 2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualifica di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

## **Art. 6 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I posteggi riservati agli agricoltori non possono essere occupati da altre categorie di operatori anche se rimangono liberi.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli, nel caso i cui i titolari siano temporaneamente assenti, possono essere occupati da altri imprenditori agricoli presenti al momento della spunta secondo i criteri previsti dall'art. 5, 1° comma. Qualora non vi siano altri produttori agricoli al momento dell'assegnazione, il posteggio rimarrà da assegnare.
3. Il venir meno della qualifica di produttore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
4. E' consentita la cessione del posteggio da parte del produttore unitamente all'azienda agricola stessa ed ai possessori del requisito di imprenditore agricolo previsto per legge.

## **Art. 7 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi, gli automarket, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente segnalato e delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei chiari punti di riferimento.
2. Qualora fosse necessario occupare passi carrabili o ostruire passaggi pedonali dovrà comunque essere garantito il passaggio di mezzi o persone con il rapido sgombero dell'area in caso di eventuali circostanze di emergenza.

## **Art. 8 - Descrizione della circolazione veicolare**

1. Dalle ore 7,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione e la sosta, a pena di rimozione forzata, dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i precari che possono transitare per il tempo strettamente necessario a raggiungere il posteggio assegnato all'atto della spunta e comunque non oltre le ore 8.30.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei posteggi liberi, a pena di rimozione forzata. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es: a seguito di sostituzione del mezzo...) solo nel caso in cui vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica stradale e transennatura locale ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.

#### **Art. 9 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni**

1. Presso l'Ufficio Attività economiche e commerciali devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non alimentare e produttori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo l'Ufficio Attività economiche e commerciali ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il responsabile del servizio e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

#### **Art. 10 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie**

1. I competenti Uffici del Comune o del Comando di Polizia Locale provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
  - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
  - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e produttori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
  - c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

2. La graduatoria di cui al precedente comma lettera a), quella di cui alla lettera b) e il registro di cui alla lettera c) sono tenuti dal Comando di Polizia Locale; le graduatorie sono entrambe aggiornate mensilmente; la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) è resa disponibile, su richiesta, a tutti gli interessati.

#### **Art. 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi ai precari**

1. I concessionari di posteggi non presenti ai sensi del precedente art. 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo mediante "spunta" effettuata dopo le ore 8,00 dall'incaricato.
3. L'operatore precario, prima e contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.
4. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene, per ogni tipologia assegnata per il posteggio, che risulta in quel momento vacante, in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
  - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del D. Lgs. n. 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività salvo quanto previsto al punto 7;
  - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.
  - c) Al precario verrà assegnato il posteggio libero a condizione che possieda il settore merceologico affine a quello previsto dal presente piano.
6. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.

7. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno e il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
8. Gli operatori commerciali che occupano i posteggi resi temporaneamente liberi sono tenuti al versamento del canone COSAP, in base alla dimensione del posteggio del precario, con le modalità specificate al comma 2 art. 12.
9. Nei giorni in cui si tiene il mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

**Art. 12 - Richiamo delle modalità di pagamento di tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi, nella misura e con la modalità stabilite dalle vigenti norme e da regolamenti e provvedimenti comunali.
2. In particolare, il COSAP dovrà essere versato secondo le norme previste nel "Regolamento per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche" del Comune. La determinazione degli importi dovuti dagli assegnatari giornalieri e basata sulla dimensione del posteggio assegnato, viene effettuata dagli agenti di Polizia Locale. La riscossione dei suddetti importi verrà effettuata a cura dell'ufficio tributi, cui il comando di Polizia Locale provvederà a trasmettere trimestralmente i dati raccolti ed utili ai fini della riscossione di cui sopra.

**Art. 13 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma I, lett. a) del D.Lgs. n. 114/98, deve essere inviata al Comune,

tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.

3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di priorità che seguono nell'ordine:
  - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata Legge n.112/91, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente come previsto dall'art 15. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.r. n. 10/2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere

concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

#### **Art. 14 - Migliorie di ubicazione**

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15° giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
  - a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
  - b) anzianità di iscrizione al R.E.A.;
  - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come previsto dalla D.G.R. n. 2113 del 2 agosto 2005 (punto 2 – parte III).

#### **Art. 15 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione**

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della L.r. n. 10/2001, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è relativo al superamento delle 16 assenze, fatto

salvo quanto previsto all'art. 18 comma 4. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, anticipati, posticipati e festivi confermati non è conteggiata.

3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.r. n. 10/2001, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 114/98.
4. La comunicazione di rinuncia alla concessione da parte dell'operatore va inviata al Comune sei mesi prima della scadenza allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'ufficio protocollo del Comune.
5. La concessione decennale si rinnova automaticamente allo scadere dei 10 anni.

#### **Art. 16 - Definizione di corrette modalità di vendita**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti. Si richiamano al riguardo le disposizioni già impartite dall'ordinanza 111/09 del 28/10/2009.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre m.0,50 dalla verticale del limite di allineamento.
4. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,50 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia ai passanti e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. Tali strutture non devono sporgere più di 50 cm dalla linea verticale del perimetro del posteggio assegnato. Nel caso in cui sporgano più di 50 cm dalla linea verticale le eventuali tende dovranno essere sollevate di almeno 3,20 metri dal suolo e comunque essere dotate di dispositivi automatici di sollevamento atti a consentire l'innalzamento delle stesse fino ad un'altezza minima di 4 metri dal suolo.
5. Le merci devono essere poste a livello dei banchi di vendita, che devono essere tra loro allineati, ed avere un'altezza minima dal suolo di cm 50, ad eccezione delle calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, animali da cortile ed arredamenti che possono essere appoggiati a terra, e non devono essere appese oltre la proiezione verticale del banco ed anche all'interno delle tende

stesse qualora penalizzino la visuale dei banchi vicini e/o dei negozi retrostanti. Le merci devono essere sempre poste a raso del perimetro del banco.

6. I "camerini di prova" devono essere posti all'interno della superficie di vendita dei banchi interessati ed in nessun caso possono essere collocati su suolo pubblico, intralciando il passaggio dei pedoni.
7. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Sono vietate invece le chiusure laterali dei banchi stessi realizzate mediante teli o tendaggi collocati verticalmente a delimitazione del perimetro del banco salvo consenso di tutti gli operatori contermini interessati.
8. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
9. I posteggi dovranno essere separati tra loro da almeno 50 cm; qualora siano presenti posteggi entro i quali gli operatori utilizzino impianti di GPL, la distanza minima tra gli stessi dovrà essere di almeno 1 metro, comunque nel rispetto delle linee guida adottate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza – Ministero dell'Interno.

### **Art. 17 - Funzionamento del mercato**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero della area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei precedenti articoli.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di

salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

### **Art. 18 - Subingresso**

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L. r. n. 10/2001.
2. Il subingresso è subordinato ad autorizzazione e la richiesta deve essere corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso al Comune.
4. La richiesta va presentata dal subentrante a pena di decadenza entro 60 gg. dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività nel caso di atto tra vivi o entro sei mesi dalla morte del titolare.
5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione al R.E.A.
6. In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio e sarà automaticamente rinnovata.
7. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologiche, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

### **Art. 19 - Norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e, per la parte non espressamente indicata, dal T. U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

## **Art. 20 - Norme di sicurezza.**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sicurezza degli impianti e prevenzione incendi, così come stabilite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni del D.lgs n. 106 /2009) ed ogni eventuale successiva modifica.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione della concessione del posteggio.
3. E' necessario individuare e salvaguardare le "vie di fuga" per il passaggio dei mezzi di sicurezza.
4. Ciascun operatore dovrà, in materia di sicurezza, attenersi alle disposizioni del piano di sicurezza in vigore nel Comune di Lonigo per l'evento specifico.

## **Art. 21 - Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune, per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, problemi igienico sanitari, nuove esigenze causate da modifiche alla viabilità o per motivi urbanistici oppure per lavori di sistemazione dell'area adibita al mercato o su richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte di proprietari di immobili per ristrutturazione degli stessi e in occasione di manifestazioni pubbliche temporanee, può spostare temporaneamente la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
  - b) nell'ambito delle aree di mercato o contigue mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.

4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
  - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
  - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

## **CAPITOLO II – FIERE**

### **Art. 22 – Periodo, localizzazione e caratteristiche dimensionali**

1. La Fiera Campionaria di Lonigo si svolge l'ultima domenica di Marzo. E' stata istituita nell'anno 1486 e successivamente riconosciuta dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 5818 del 04/11/1986 Fiera Campionaria di interesse regionale.
2. La Fiera Campionaria di Lonigo è ubicata in Piazza IV Novembre, P.zza Matteotti, Via Roma, Via Dalmazia, P.zza XXV aprile, Via Turati, V.le della Vittoria.
3. Il numero totale dei posteggi è 187 di cui:
  - a) 33 Alimentari
  - b) 154 Non alimentari
4. Il regolamento generale della Fiera Campionaria di Lonigo, approvato con delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 229 del 30.12.2009, è allegato al presente regolamento.
5. Per quanto non indicato nel suddetto Regolamento, si rimanda alla Ordinanza del Sindaco emanata di anno in anno.

## **CAPITOLO III – MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO**

### **Art. 23 - Periodo, localizzazione e caratteristiche dimensionali**

1. Il mercatino dell'antiquariato di Lonigo si svolge la seconda domenica di ogni mese.
2. Il mercatino dell'Antiquariato è ubicato in Piazza Garibaldi (parte del sottoportico), Via Garibaldi, Via Ognibene e P.zza XX Settembre.
3. Il numero totale dei posteggi è 80.

4. Il regolamento del mercatino dell'Antiquariato di Lonigo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 29/09/1999, è allegato al presente regolamento.

## **CAPITOLO IV - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

### **Art. 24 – Autorizzazioni temporanee**

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
  - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, salvo l'effettuazione di mercati straordinari per i quali vale quanto previsto dall'art. 25;
  - c) in occasione di festività, fiere, mercati straordinari o sagre.
3. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del D. Lgs. n. 114/98.
4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, purché l'esercizio dell'attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
5. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dall'organo comunale competente compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

### **Art. 25 – Disposizioni**

1. Per quanto non previsto dall'art. 24 si fa riferimento alle disposizioni in quanto compatibili di cui al capitolo I.

## **CAPITOLO V – MERCATI STRAORDINARI**

### **Art. 26 - Mercati straordinari**

1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
2. L'operatore di Polizia Locale addetto al mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
3. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.
6. Gli orari dei mercati straordinari saranno stabiliti di volta in volta prevedendo anche la possibilità del prolungamento nelle ore pomeridiane.

### **Art. 27 - Disposizioni**

1. Per quanto non previsto dall'art. 26 si fa riferimento alle disposizioni in quanto compatibili di cui al capitolo I.

## CAPITOLO VI – MANIFESTAZIONI E FESTE LOCALI

<b>Art. 28 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi temporanei</b>
--

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.r. n.10/2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni saranno rilasciate nei limiti dei posteggi previsti con apposito provvedimento per la relativa manifestazione.
3. La richiesta di autorizzazione, completa di competente bollo e firmata dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società, dovrà pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio dell'evento e dovrà riportare i seguenti elementi:
  - a) generalità, indirizzo e codice fiscale del titolare o ragione sociale, sede legale, partita IVA e legale rappresentante della società;
  - b) numero e data dell'autorizzazione al commercio che dà titolo ad operare, nonché indicazione dell'Amministrazione che ha rilasciato tale atto;
  - c) settore merceologico previsto dall'autorizzazione al commercio;
  - d) superficie esatta dell'occupazione di suolo pubblico;
  - e) numero e data di iscrizione al R.E.A.;
  - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al numero di presenze effettive alle precedenti edizioni della stessa manifestazione;
  - g) fotocopia di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente del titolare o legale rappresentante firmatario della domanda di autorizzazione.
5. L'Ufficio Attività economiche e commerciali predisporrà una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi in base ai seguenti criteri di priorità, considerati nell'ordine indicato sotto:
  - a) maggior numero di presenze effettive alle precedenti edizioni della stessa manifestazione;
  - b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
  - c) maggiore anzianità di iscrizione al R.I. come impresa commerciale, tenendo conto che in caso di conferimento in società viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - d) ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal timbro del protocollo del Comune, per le domande

presentate a mano o dal timbro dell'Ufficio postale, per le domande inviate per raccomandata A.R.

6. La graduatoria di cui al comma precedente verrà affissa all'Albo comunale almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e l'esercizio del commercio verranno rilasciate dall'Ufficio Attività economiche e commerciali sulla base delle risultanze della graduatoria, previa presentazione, da parte degli intestatari dell'autorizzazione stessa, dell'autorizzazione al commercio che dà titolo ad operare (esibizione del provvedimento in originale), della ricevuta di pagamento del COSAP dovuto e di un'ulteriore marca da bollo.
8. L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata dagli agenti del Comando di Polizia Locale, confermando, per quanto possibile, il posteggio già occupato nella precedente edizione della medesima manifestazione.

#### **Art. 29 – Vendite a mezzo veicoli**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 03/04/2002.

#### **Art. 30 – Rispetto della normativa igienico sanitaria e di sicurezza**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 03/04/2002, a cui vengono adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, anche le disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sicurezza degli impianti e prevenzione incendi, così come stabilite dalla normativa vigente.
3. Il mancato rispetto delle norme di cui ai commi precedenti dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla revoca dell'autorizzazione temporanea.

### **Art. 31 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.
2. Eventuali diritti di accesso dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

### **Art. 32 – Norme in materia di funzionamento delle manifestazioni**

1. Le manifestazioni sono organizzate dal Comune; è possibile l'affidamento della gestione delle manifestazioni stesse a terzi, mediante convenzione che assicuri l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Il soggetto terzo, per quanto riguarda la gestione delle manifestazioni, deve comunque attenersi alle norme del presente regolamento.
3. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.
4. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Locale.
5. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.
6. L'organo comunale competente provvede a fissare gli orari di carico e scarico della merce di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.
7. Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti.
9. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
10. Per quanto riguarda le corrette modalità di vendita resta valido quanto indicato all'art. 16 del presente regolamento.
11. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.

12. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della manifestazione, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.
13. Ogni espositore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione infortuni.

<b>Art. 33 – Determinazione degli orari</b>
---

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 10/2001, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco e vale per tutti gli operatori.
2. Il Sindaco fissa gli orari della manifestazione, di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.

## **CAPITOLO VII - COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 34 - Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
  - a) nel centro storico intendendosi come tale la zona delimitata dalle seguenti vie: Via Circonvallazione, Via Fiume, Via S. Francesco, Via Q. Rossi, Via Trento, Viale della Vittoria, Via Peagno, Via Ponovo, Via Castelgiuncoli, Via Pontedera, Via Macello, Via C. Battisti, Via Circonvallazione;
  - b) a meno di 200 metri dall'Ospedale del capoluogo e dal cimitero;
  - c) entro 500 metri dal mercato in esercizio, da posteggi fuori mercato, da altri itineranti già in attività;
  - d) a meno di 200 metri da edifici scolastici.
2. Il commercio itinerante è in ogni caso vietato in tutte le vie e strade in cui non esista sufficiente spazio per la sosta sia del veicolo relativo al commercio in questione sia di eventuali utenti senza intralciare le sedi di scorrimento veicolare e pedonale.
3. Il comando di Polizia Locale si riserva di valutare di volta in volta l'ammissibilità dell'occupazione, in base ai criteri sopra espressi.

### **Art. 35 - Svolgimento del commercio itinerante**

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.r. n. 10/2001, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

### **Art. 36 - Vendite a domicilio**

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

## CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 37 - Sanzioni**

1. L'ufficio attività economiche e commerciali, ricevuto il verbale relativo all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, definisce l'eventuale sanzione accessoria, tenendo conto della recidiva.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal D.Lgs. 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € come previsto dall'art. 7 bis D.Lgs 267/2000 TUEL. In particolare è punito con tale sanzione chi:
  - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
  - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
  - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
  - d) porrà in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico per il quale è stato istituito il posteggio;
  - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.
3. In caso di reiterazione della violazione al presente regolamento per 2 volte nell'arco dello stesso anno, si applicherà una sospensione relativa alla partecipazione al mercato settimanale pari a 2 lunedì consecutivi.

### **Art. 38 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma all'aggiornamento delle relative autorizzazioni, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali e delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

### **Art. 39 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla L.r. n. 10/2001 e della D.G.R. 2113 del 2 agosto 2005.

### **Art. 40 - Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.